



Bruxelles, 8 ottobre 2021  
(OR. en)

12636/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0195(NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 120  
MIGR 224  
COMIX 493**

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	7 ottobre 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	12054/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 di <b>Cipro</b> riguardo al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del <b>rimpatrio</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 di Cipro riguardo al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione tenutasi il 7 ottobre 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 di Cipro riguardo al soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel dicembre 2020 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del rimpatrio per quanto riguarda Cipro. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 3601 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che Cipro deve adottare per porre rimedio alle carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva rimpatri, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 4, 6, 7 e 8 riportate qui di seguito.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, Cipro deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

Cipro è invitata a

### **Procedure**

1. aumentare l'efficacia del sistema di rimpatrio:
  - rafforzando le capacità delle autorità responsabili dei rimpatri e garantendo che un numero sufficiente di membri del personale abbia potere decisionale nelle decisioni in materia di rimpatrio;
  - elaborando e attuando procedure operative standard dettagliate in materia di rimpatrio;
  - utilizzando gli strumenti di riammissione dell'UE già esistenti;
  - rilasciando il documento di viaggio dell'UE;
  - sfruttando appieno l'assistenza di Frontex nell'ambito del suo mandato in materia di rimpatrio anche per lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione dei casi basato sul sistema di gestione dei casi di rimpatrio (RECAMAS) di Frontex; e
  - garantendo che il sistema vigente abbia la capacità di valutare rapidamente le domande di asilo reiterate presentate al solo scopo di ritardare o ostacolare una procedura di rimpatrio;

2. garantire che le decisioni di rimpatrio siano conformi all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva rimpatri:
  - includendo nelle decisioni di rimpatrio l'obbligo esplicito di lasciare i territori dell'Unione europea e dei paesi associati Schengen;
  - fissando un termine specifico per la partenza volontaria e prorogandolo laddove necessario; e
  - includendo nelle decisioni di rimpatrio i motivi in fatto che hanno portato all'adozione della decisione, sulla base della valutazione individuale effettuata nel caso specifico;
3. istituire un sistema che garantisca che, a seguito di una valutazione caso per caso e nel rispetto del principio di proporzionalità, le decisioni di rimpatrio e, se del caso, i divieti d'ingresso siano emessi per iscritto nei confronti dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare fermati durante le verifiche in uscita alla frontiera esterna;
4. modificare la legislazione nazionale pertinente per garantire che l'elenco delle cosiddette "persone cui è vietato l'ingresso" sia in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, con tutte le pertinenti disposizioni in materia di diritti fondamentali previste dal diritto dell'UE e con il diritto internazionale, ivi compreso il principio di non discriminazione;
5. garantire che, nel valutare l'interesse superiore del minore, il rimpatrio sia considerato una possibile soluzione duratura;
6. modificare le leggi e le prassi nazionali al fine di garantire il rispetto dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e stabilire un effetto sospensivo automatico nel caso di ricorsi contro le decisioni di rimpatrio adottate nei confronti di cittadini di paesi terzi qualora l'esecuzione di una tale decisione possa esporre il rimpatriando al rischio di respingimento;

## **Trattenimento**

7. garantire che gli appositi centri di permanenza temporanea abbiano una capacità sufficiente per evitare di ricorrere, regolarmente e per periodi di tempo prolungati, ai centri di detenzione della polizia, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva rimpatri;
8. garantire che, qualora il trattenimento in attesa dell'allontanamento avvenga eccezionalmente in strutture non specializzate per periodi di tempo prolungati, le condizioni materiali di trattenimento siano sempre conformi a tutte le norme pertinenti in materia di diritti fondamentali e riflettano la natura amministrativa della privazione della libertà personale;
9. garantire che le decisioni di trattenimento siano motivate in fatto a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva rimpatri e che il riesame dei periodi di trattenimento prolungati sia sottoposto d'ufficio al controllo di un'autorità giudiziaria, come stabilito dall'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva rimpatri;

## **Rimpatrio forzato**

10. confermare per iscritto che la decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa in caso di rinvio dell'operazione di allontanamento;
11. rafforzare la capacità di monitoraggio dei rimpatri forzati per consentire un controllo efficace di tutte le fasi delle operazioni di rimpatrio forzato.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---